

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

Verbale n. 8 della seduta del Consiglio del 19 aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno **diciannove** del mese di **aprile**, alle ore 15,15, in Trapani nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore - **Presidente**, Avv. Vulpitta Giulio - **Consigliere Segretario**, Avv. Spina Ivana - **Consigliere Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Mazzarella Loredana, Avv. Orlando Maria ed Avv. Todaro Maria Grazia.

OMISSIS

Si dà atto che alle ore 15,30 entrano in aula consiliare e partecipano alla seduta i Consiglieri Avv. Daniela Blunda ed Avv. Giacomina Castiglione (N. 10 consiglieri presenti).

OMISSIS

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani

preso atto

della circolare del D.A.G del 04.04.2024 diramata in pari data dal CNF, con la quale viene imposto ai difensori, in solido con la parte impugnante, di provvedere al deposito cartaceo dell'atto d'impugnazione a pena di addebito del triplo dei diritti di copia;

p r e m e s s o

- che l'adempimento delle condizioni imposte alle parti espone l'avvocato a sopportare costi che non può ripetere nei confronti della parte assistita sia perché ammessa al patrocinio a carico dell'Erario dello Stato, e per ciò vietato dalla legge, sia perché soggetto non in condizione di sostenere il costo del diritto di copia;
- che la riforma Cartabia ha eliminato la possibilità di depositare l'atto d'impugnazione presso il luogo ove si trova il difensore o la parte in quanto è stato soppresso il registro delle impugnazioni cd. "fuori sede";
- che la riforma consente, tutt'ora in deroga, di trasmettere l'impugnazione o a mezzo pec o attraverso il deposito al portale con il chiaro intento di eliminare l'utilizzo di documenti cartacei e d al contempo con quello di giustificare l'eliminazione del diritto di depositare l'atto in luogo diverso da quello ove si trova l'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato;

- che l'applicazione della circolare espone, altresì, gli avvocati a sopportare costi eccessivi e non giustificati. Si pensi ad esempio ad un avvocato di Trapani che debba presentare un'impugnazione per venti imputati presso la Corte di Appello di Trento;

ritenuto

- che nella relazione illustrativa al d.P.R. n. 115/2002, a margine dell'art. 272 si legge "*riprende l'importo del diritto di copia disciplinato dalle norme originarie. Queste si riferiscono all'ipotesi in cui la parte impugnante non produce le copie di atti nella sua disponibilità, richiesti dal codice di procedura. In tal caso l'ufficio sopperisce facendo le copie necessarie, ma il diritto è triplicato e posto a carico della parte.*"
- che detta norma, oltre ad essere anacronistica, è diretta alla parte e non al suo difensore;
- che è peraltro illogica tenuto conto che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato impone che tutte le spese siano a carico dell'erario;
- che l'art. 107 d.P.R. n. 115/2002, per il quale "*sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa*";
- che anche l'impugnazione rientra tra gli atti processuali e costituisce un importante e necessario presidio per l'esercizio della difesa;
- che dunque non è condivisibile l'interpretazione data dalla circolare che fa, invece, inequivoco riferimento alle copie *degli atti e dei documenti già presenti al fascicolo d'ufficio, che vengono rilasciate dalla cancelleria alla parte che ne faccia richiesta*, e non già agli atti di impugnazione;
- che, peraltro, le notifiche del gravame alle altre parti del giudizio avviene a mezzo pec presso i difensori, di guisa che non si comprende quale sia la necessità di produrre anche le copie in forma cartacea;
- che tale adempimento, siccome previsto dall'art. 164 disp. att. cpp, è inutilmente costoso e farraginoso;
- che la circolare sembra avere quasi un tenore punitivo nei confronti dell'avvocatura che da sempre si è resa disponibile a collaborare per il buon funzionamento della Giustizia;
- per quanto premesso,

delibera

di chiedere l'intervento del CNF, dell'OCF affinché pongano in essere le opportune e necessarie interlocuzioni presso il Ministero della Giustizia perché venga revocata la circolare del DAG in data 4/4/2024.

si riserva

in caso di mancata adozione di un provvedimento che tuteli l'avvocatura di indire l'astensione dalle udienze penali,

comunica

il presente deliberato agli Organi competenti (Ministro della Giustizia, DAG del Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Palermo, Presidente del Tribunale di Trapani f.f), al Consiglio Nazionale Forense, all'O.C.F. (Organismo Congressuale Forense), all'U.O.F.S. (Unione degli Ordini dei Fori Siciliani) e a tutti i COA del territorio nazionale.

OMISSIS

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giulio Vulpitta

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Salvatore Longo

Per estratto conforme all'originale.

Trapani, li 29 aprile 2024



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Giulio Vulpitta)